

D.P.C.M. del 03/11/2020:
Principali chiarimenti della Prefettura di Sondrio del 11/11/2020

SERVIZI MENSA E CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE	LA PREFETTURA PRECISA CHE RIENTRANO NEI SERVIZI MENSA CONSENTITI ANCHE I CONTRATTI STIPULATI CON LE DITTE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AI DIPENDENTI I "servizi mensa e catering continuativo su base contrattuale" sono consentiti in base all'art. 2, comma 3, lett. c) del citato D.P.C.M., in virtù del quale "sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio"; si precisa che, anche in considerazione dell'attuale stagione caratterizzata dalla presenza di temperature particolarmente rigide dovute alla peculiarità del territorio, si è ritenuto che tale assunto faccia riferimento non solo alle mense e/o ai servizi di catering operanti all'interno delle aziende, ma anche alla possibilità per i ristoranti di stipulare convenzioni e/o contratti per la somministrazione di pasti con le ditte e a condizione che i servizi vengano erogati in via esclusiva ai dipendenti delle stesse. <u>A tal proposito i ristoratori avranno cura di riportare i nominativi dei lavoratori in un apposito registro, da esibire alle Forze dell'Ordine unitamente ai relativi contratti [di cui forniamo un fac simile allegato] in caso di controllo.</u>
ATTIVITA' CONSENTITE AI SERVIZI ALLA PERSONA	VA BENE ANCHE IL PARRUCCHIERE AL DI FUORI DEL COMUNE DI RESIDENZA Per quanto concerne le "attività connesse ai servizi alla persona" di cui all'art. 1, comma 9, lett. ii), con particolare riferimento ai parrucchieri, è stata condivisa l'interpretazione secondo cui è possibile recarsi anche presso un esercizio ubicato al di fuori del Comune di residenza, in considerazione che gli stessi assicurano l'afflusso contingentato della clientela su appuntamento.

ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI

In merito alla possibilità di recarsi in altri Comuni per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. ff), si precisa che gli spostamenti sono consentiti presso Comuni vicini qualora non sia possibile effettuare la spesa nel proprio Comune quando, ad esempio, in ambito comunale non ci sono punti vendita o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile presso lo stesso, o il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente in un Comune vicino, o gli esercizi commerciali presenti nel medesimo siano insufficienti a soddisfare il bacino di utenza. Tali indicazioni sono da considerarsi a titolo esemplificativo, nel senso che sussistono altre circostanze che possono giustificare uno spostamento, dato che il concetto di necessità e urgenza deve necessariamente essere declinato con buon senso. E' evidente, infatti, che occorre tenere conto, da un lato, della particolarità di questa provincia che si connota per la presenza di piccoli Comuni, all'interno dei quali vi sono esercizi commerciali di limitate dimensioni non sempre provvisti di tutti gli articoli; dall'altro, di chi versa in una situazione di ristrettezza economica, magari acuita dalle conseguenze della pandemia, tale per cui la scelta dell'esercizio commerciale risulta essere dirimente a causa della differenza notevole di prezzo. Pertanto, in linea con la gestione della fase emergenziale della primavera scorsa, che ha avuto riscontri ampiamente positivi, lo scrivente e i componenti del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica hanno unanimemente confermato tale interpretazione ritenendola funzionale alla prevenzione di turbative all'ordine pubblico: permette, infatti, di evitare il concentrarsi di utenti presso un unico supermercato per il mero rispetto del criterio della residenza e **consente di spostarsi nei Comuni vicini al fine di una migliore distribuzione di persone nell'ottica di evitare la formazione di assembramenti.**